



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 130 del 31/05/2023

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e ISPRO per l'esecuzione di prestazioni specialistiche di ginecologia.		
Struttura Proponente	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	Manola Turci
Allegati n.	1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 4.903,20	Costi per altri servizi sanitari AS.AV.	3B02010229	2023

Eseguibile a norma di Legge dal 31/05/2023

Pubblicato a norma di Legge il 31/05/2023

Inviato al Collegio Sindacale il 31/05/2023

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamati/e:

- l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 115 del CCNL dell’Area Sanità per il triennio 2016-2018 “Tipologie di attività libero professionale intramuraria”, che definisce l’attività esercitabile da Dirigenti medici fuori dall’orario di servizio dall’Azienda di appartenenza a favore di altri Enti e/o Aziende Sanitarie, qualora sia chiesta all’Azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento;
- l’art. 117 del suddetto CCNL “Altre attività a pagamento”, che regola l’attività professionale esercitabile da Dirigenti medici fuori orario di servizio dall’Azienda di appartenenza, a favore di altri Enti e/o Aziende Sanitarie;
- le DGRT n. 1342/2004 e n. 1235/2012 che riconoscono ISPRO quale Centro di Riferimento Regionale toscano per l’attività di screening;

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- ISPRO:
 - a) ha interesse a concludere contratti/convenzioni con Enti privati e Pubblici in quanto strumenti atti a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori economie;
 - b) ha adottato il protocollo di follow-up basato su HPV delle lesioni trattate e delle citologie anormali – colposcopie negative e dalla progressiva implementazione dell’HPV primario;
 - c) ha portato a compimento il completo invito a test HPV della popolazione di età compresa tra i 34 e i 64 anni;
 - d) data l’entità numerica delle lesioni identificate al round di prevalenza, la elevata partecipazione delle donne al programma e una persistenza di infezioni più elevata rispetto a quanto atteso sulla base della letteratura scientifica, ISPRO ha necessità di un supporto di competenze per l’effettuazione di colposcopie di screening nei tempi definiti a livello nazionale e regionale;

Rilevato che l'Istituto ha in essere con l'Azienda USL TC e l'Azienda USL TSE ha in essere accordi di collaborazione in ambito di ginecologia e ostetricia per colposcopia;

Considerato che risulta necessario integrare l'apporto di professionalità oltre a quello garantito dalle Aziende suddette;

Dato atto che ISPRO ha richiesto all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese la disponibilità alla stipula di una convenzione in ambito di ostetricia e ginecologia per l'effettuazione di colposcopie di screening da parte di personale medico dell'AOUS specialista in ginecologia;

Preso atto che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha espresso parere favorevole all'attivazione della collaborazione de quo, come da comunicazione e-mail del 27/02/2023 agli atti, inviando il testo di convenzione di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto inoltre che:

- la convenzione di cui all'allegato di lettera "A" del presente atto, ha validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione con facoltà di rinnovo per ulteriori 6 mesi, tramite richiesta di ISPRO trasmessa tramite PEC;
- la collaborazione per l'effettuazione di colposcopie di screening, da parte del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese fuori orario di lavoro, sarà effettuata mediante n. 2 accessi mensili programmati, con un impegno orario stimato di circa 12 ore mensili;
- ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese l'importo onnicomprensivo, di qualsiasi onere e spesa, pari a € 68,10/h;
- l'importo previsto da corrispondere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese per la durata complessiva dell'accordo convenzionale, pari a 6 mesi, è di € 4.903,20 (omnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa) e sarà imputato nel bilancio di esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02010229 "Costi per altri servizi sanitari AS AV" aut. 15/2023;

Precisato, altresì, che ISPRO ha individuato ai fini del controllo della corretta esecuzione e della qualità delle prestazioni erogate, oltre ai fini della liquidazione delle fatture la Dr.ssa Lisa Lelli della S.C. Screening e Prevenzione Secondaria;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione di cui all'allegato di lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto ancora di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza di garantire nei tempi definiti a livello nazionale e regionale l'effettuazione di colposcopie di screening;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare, autorizzandone la stipula, lo schema di convenzione fra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ed ISPRO di cui all'allegato lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di attivare una collaborazione finalizzata a fornire ad ISPRO un supporto di competenze per l'effettuazione di colposcopie di screening;
2. di imputare l'importo stimato per la collaborazione oggetto della suddetta convenzione pari a € 4.903,20 (omnicomprensivo di qualsiasi spesa ed onere) sul bilancio d'esercizio per il periodo di competenza relativo, conto economico 3B02010229 "Costi per altri servizi sanitari AS AV" sull'Aut. 15/2023;
3. di individuare ai fini del controllo della corretta esecuzione e della qualità delle prestazioni erogate, oltre ai fini della liquidazione delle fatture la Dr.ssa Lisa Lelli della S.C. Screening e Prevenzione Secondaria;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di garantire nei tempi definiti a livello nazionale e regionale l'effettuazione di colposcopie di screening;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Katia Belvedere

Elenco degli allegati

Allegato A Accordo di collaborazione tra ISPRO e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese per
er l'esecuzione di prestazioni specialistiche di ginecologia. Pag 10

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale ISPRO

S.C. Attività Tecnico Amministrative

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SENESE E L'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE
ONCOLOGICA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI GINECOLOGIA**

TRA

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese (in seguito AOUS), C.F.
E P. IVA 00388300527, con sede legale in Siena (53100), Strada delle
Scotte n. 14, legalmente rappresentata dal Prof. Antonio Davide Barretta,
il quale agisce in nome e per conto dell'Azienda medesima, presso la cui
sede legale è domiciliato, in qualità di Direttore Generale della stessa
giusta nomina con DGRT n. 171 del 18/12/2020;

E

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (in
seguito ISPRO), C.F. 94158910482 - P. IVA 05872050488, con sede legale
in Via Cosimo Il Vecchio 2 - 50139 Firenze, legalmente rappresentata dalla
Direttrice Generale, Avv. Katia Belvedere, la quale agisce in nome e per
conto dell'Azienda medesima, presso la cui sede legale è domiciliata, in
qualità di Direttrice Generale della stessa,
congiuntamente indicate anche come "le Parti",

Richiamati:

- il D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 15 - quinquies lettera
c) il quale prevede per i dirigenti sanitari "c) *la possibilità di partecipazione
ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta
individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in
strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra*

struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 15, comma 1, prevede *"...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."*;

- l'art. 115 e l'art. 117 del vigente C.C.N.L. Area Sanità - Triennio 2016 - 2018;

Premesso che:

- nell'ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l'integrazione dell'offerta sanitaria, anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni;

- ISPRO ha richiesto all'AOUS la disponibilità alla stipula di una convenzione per l'effettuazione di consulenze di colposcopia presso ISPRO da parte di personale medico dell'AOUS specialista in ginecologia, per la durata indicata nel successivo Art. 7;

- l'AOUS, acquisito il parere favorevole del Direttore della UOC Ginecologia e del Direttore del D.A.I. della Donna e dei Bambini, ha manifestato la disponibilità alla stipula della convenzione richiesta, compatibilmente alle esigenze funzionali e organizzative dell'AOUS;

- le prestazioni verranno rese da Professionisti individuati dal Direttore

della UOC Ginecologia che svolgeranno le attività di consulenza presso ISPRO al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente all'esigenza di garantire prioritariamente le attività istituzionali presso l'AOUS;

- la collaborazione sottesa alla convenzione è compatibile con le finalità istituzionali delle due Aziende e risponde al comune pubblico interesse di supportare attività sanitarie qualificate attraverso forme di collaborazione tra le Aziende medesime;

TUTTO CIO' PREMESSO E SPECIFICATO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSA

1. Le premesse si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. La presente convenzione origina dalla necessità contingente manifestata dall' ISPRO di avvalersi di un medico ginecologo dell'AOUS al fine di assicurare la continuità delle cure presso la SC Screening e Prevenzione Secondaria, in particolare per l'effettuazione di consulenze di colposcopia, ad integrazione delle proprie risorse professionali, per un periodo di sei mesi prorogabile. La convenzione disciplina i termini e le modalità della collaborazione tra le Parti.

2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese si impegna a ad individuare, tramite il Direttore della UOC Ginecologia, il professionista ginecologo, dipendente a rapporto esclusivo, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle consulenze a favore dell'ISPRO, al di fuori dell'impegno di servizio. Il professionista individuato dall'AOUS effettuerà, di norma,

n.1 accesso mensile di n.4 ore, incrementabile a seconda delle esigenze dell'ISPRO fino ad un massimo di n.2 accessi mensili, per n.8 ore mensili.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E

RICONOSCIMENTI ECONOMICI

1. La collaborazione prevede un massimo di n.2 accessi mensili di 4 ciascuno da parte del Professionista incaricato dall'AOUS, che opererà coordinandosi con il dirigente responsabile della struttura complessa dell'ISPRO, alla quale afferiscono le suddette attività.

2. A fronte dell'attività di collaborazione oggetto della presente convenzione, l'ISPRO corrisponderà all'AOUS la tariffa oraria di € 60,00 (sessanta/00) e la quota di spettanza dell'AOUS pari ad euro 3,00 (5%, ai sensi art. 117 co.3 CCNL Area Sanità triennio 2016-2019), oltre al rimborso dell'IRAP pari ad euro 5,10 (8,5% secondo la normativa vigente, da calcolare sulla quota da corrispondere al professionista) e delle spese di viaggio (in applicazione della vigente normativa in materia di rimborsi chilometrici ai pubblici dipendenti).

3. Il Professionista incaricato da AOUS registrerà gli accessi secondo le modalità indicate dall'ISPRO su apposita modulistica.

4. Al fine della fatturazione e per consentire le dovute verifiche sull'attività prestata, il Professionista, con cadenza mensile, si impegna ad inviare, per la validazione, al Responsabile della SC Screening e Prevenzione Secondaria il prospetto riepilogativo degli accessi effettuati, indicando le date e gli effettivi orari di presenza. Una volta validato dal Responsabile della SC Screening e Prevenzione Secondaria, il prospetto dovrà essere trasmesso alla UOC Sistema di Riscossione e Gestione Ticket

dell'AOUS per l'emissione della fattura e all'Ufficio Libera Professione che liquiderà i compensi spettanti al Professionista incaricato come indicato al successivo comma 6).

5. L'ISPRO, sulla base dei fogli mensili di presenza di cui al comma 3) del presente articolo, provvederà all'emissione di un ordine elettronico nel Nodo Smistamento Ordini, contenente tutte le specifiche necessarie (tipo di consulenza, sede, periodo, ore, tariffa applicata, rimborso spese, etc.) che invierà all'AOUS all'indirizzo di posta elettronica certificata:

ao-siena.nso@postacert.toscana.it

6. L'AOUS emetterà fattura elettronica mensile, esente IVA ex art. 10, punto 18 D.P.R. 633/72, che provvederà a trasmettere all'ISPRO. Il codice univoco di fatturazione di ISPRO è UFGYVH.

7. L'ISPRO si impegna a pagare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

8. A seguito del pagamento da parte dell'ISPRO, l'AOUS, trattenuta la quota di propria spettanza pari al 5% secondo quanto disposto dall'art. 117, comma 3) del vigente CCNL Area Sanità, provvede a corrispondere al professionista l'importo pagato dall'ISPRO, compenso da intendersi al lordo di imposte, tasse e oneri.

Art. 4 – MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI E SICUREZZA NEI LUOGHI

DI LAVORO

1. Per le prestazioni che verranno svolte presso il proprio Presidio, l'ISPRO assume l'obbligo di mettere a disposizione l'eventuale personale sanitario ed infermieristico, i locali e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle consulenze.

2. L'ISPRO garantisce l'idoneità dei locali e delle attrezzature, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività sanitarie ed alle leggi sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e seguenti).

3. Il Professionista incaricato da AOUS, nell'esecuzione delle attività di competenza presso le strutture dell'ISPRO, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore.

4. A tal fine l'ISPRO si impegna affinché al suddetto Professionista vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5 - RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

1. Sono individuati quali Responsabili delle attività in convenzione:

- per l'ISPRO: il Direttore SC Screening e Prevenzione Secondaria, - Dr. ssa Paola Mantellini.

- per l'AOUS: il Direttore della UOC Ginecologia, prof. Errico Zupi.

Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata per posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi pec:

- per l'ISPRO: ispro@postacert.toscana.it

- per l'AOUS: ao-siena@postacert.toscana.it

Art. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

1. L'assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT) per danni conseguenti o comunque connessi all'attività resa dal Professionista incaricato dall'AOUS nell'ambito della presente convenzione è a carico dell'ISPRO.

2. L'assicurazione INAIL è a carico del Professionista incaricato, che stipulerà apposita polizza assicurativa con oneri a proprio carico.

Art. 7 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata di 6 (sei) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, prorogabile per un periodo di uguale durata mediante richiesta da parte dell'ISPRO, inviata per posta elettronica certificata entro la scadenza naturale della convenzione.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti intercorsi, che saranno regolati dalla presente convenzione.

3. Eventuali modifiche ed integrazioni alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti mediante atto scritto.

Art. 8 - RECESSO

1. Le Parti hanno facoltà di recedere liberamente e in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante posta elettronica certificata.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della presente convenzione da parte dei professionisti dell'AOUS, le Parti si qualificano quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art.4 del

Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla Protezione dati"

(RGPD). Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

2. Il Professionista individuato dall'AOUS opererà quale soggetto autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 in riferimento al Titolare-ISPRO.

3. I dati forniti dalle Parti e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel presente accordo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti amministrativo/contabili comunque connessi alla instaurazione gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto nonché per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

4. Riguardo alla fatturazione delle prestazioni, il Titolare inserirà esclusivamente dati relativi al tipo ed al numero di prestazioni, alla data ed ora di effettuazione della prestazione, omettendo ogni dato personale identificativo, anche in modo indiretto, del Paziente-Interessato.

Art. 10 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di prevenzione della corruzione. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari

- dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti

Art. 11 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia derivante dall'esecuzione o dalla interpretazione della presente Convenzione, che non venga definita in via bonaria, sarà devoluta alla conoscenza del Giudice Ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Siena, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Art. 12 - SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E SPESE

1. La presente convenzione è soggetta a sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 15 bis, comma 2, della L. 241/90.

2. Il presente atto viene è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi

dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n.131, ed il relativo onere è a carico della parte richiedente la registrazione.

3. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono poste a carico dell'ISPRO il quale provvederà ad assolverle in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Firenze 3 , n 51765 del 07/11/2008.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale – Prof. Antonio Davide Barretta (f.to digitalmente)

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)

La Direttrice Generale– Avv. Katia Belvedere (f.to digitalmente)